

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“TangoParaSempre”

Art.1 – Costituzione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli art. 36 e s. del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata: TangoParaSempre.
In breve “A.S.D. TangoParaSempre” ai sensi dell'art. 90 della L.n. 289/2000, così come modificato dalla L. 21/05/04, n. 128, di conversione del D.L. 22/03/04, n. 72 con sede sociale in Venezia-Mestre Via Cappuccina, 49.

Art.2 – Principi e scopi generali

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive, culturali, ricreative del tempo libero, turistiche, etc. con particolare riferimento all'attività sportiva del Ballo e della Danza in particolare il “Tango Argentino” e similari, in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Tutto ciò che ha a che fare con il mondo dello sport in genere, e delle attività connesse o collaterali, diffondendo la pratica di questo sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque, la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa. Per la crescita umana e sociale dei propri soci, l'Associazione può organizzare, promuovere e gestire attività rivolte alla tutela, promozione e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, la ricerca e la promozione di tutte le tipicità e dei prodotti tipici, attività culturali, ricreative, turistiche, agrituristiche, assistenziali, educative, di prevenzione sanitaria. Per le attività commerciali connesse e collaterali alle attività istituzionali l'Associazione può aprire Partita IVA, con eventuale opzione 398/91.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie quali bar, mense, etc. o utilizzare quelle esistenti sul territorio. A tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative, ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Art.3 – Caratteristiche dell'Associazione

E' un'istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità di tutti i soci; non ha finalità di lucro, intesa come divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di usufruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti; con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari e dei soci.

In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, e gruppi di interesse. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento

delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci tutti i cittadini che condividono le finalità dell'Associazione.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su un modello predisposto.

I soci sono tenuti:

- a) al versamento di un contributo associativo annuale sulle cui modalità ed entità stabilisce il consiglio direttivo;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 5 – Gli Organi

L'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea, Organo Sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei membri;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- approva il bilancio consuntivo;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell'associazione sportiva.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

La seconda convocazione dell'assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale, espressa all'unanimità, in questo caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

dalle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati, elegge al suo interno oltre che il Presidente uno o più Vicepresidenti, ed il Segretario amministrativo. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. Le sedute sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 8 – il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura le delibere. Stipula gli atti inerenti l'attività mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari ivi esplicitamente compresi quelli di aprire conto correnti bancari o postali, riscuotere e quietanzare.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 9 – Gratuità degli incarichi

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione Sportiva.

Art. 10 – Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- proventi di tesseramento;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro famigliari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione Sportiva;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di Enti pubblici che privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio,

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

sub-1: l'esercizio sociale va dal 15 settembre al 15 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Art 12 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità di utilità generale. Inoltre l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli tra i soci, determinandone i poteri.

Art. 13 – Disposizioni finali

L'Associazione sportiva s'impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive dell'Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuta dal CONI , al suo Statuto ed ai suoi regolamenti. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ed eventualmente nel regolamento ed in ultima istanza dalle leggi vigenti in materia.